

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio convocata per il giorno 19 novembre 2007 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 novembre 2007 in seconda convocazione, in merito alla proposta di modifica dell'art. 35 dello Statuto sociale (Azioni di risparmio), come indicato nel relativo ordine del giorno

Signori Azionisti,


il capitale sociale di € 1.389.991.305 della CARIGE S.p.A., composto da complessive n. 1.389.991.305 azioni del valore nominale di € 1, risulta essere così suddiviso:

- n. 1.214.643.510 azioni ordinarie del valore nominale di € 1;
- n. 175.347.795 azioni di risparmio convertibili del valore nominale di € 1.

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, 2° comma del D. Lgs. 58/98 dovrà deliberare in merito all'eventuale modifica dell'art. 35 dello Statuto sociale della Banca da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti, che si terrà nelle medesime date con all'ordine del giorno tale proposta di modifica statutaria.

Si ricorda che il menzionato art. 35 dello statuto prevede che i titolari delle azioni di risparmio abbiano la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale a decorrere dall'1/7/2012, previa richiesta alla Società, da formularsi nel periodo tra il 1° giugno 2012 ed il 15 giugno 2012.

Il Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. ritiene opportuno rendere tale strumento finanziario ancora più flessibile, in modo da consentire ai detentori di



effettuare le scelte tempo per tempo meglio viste, rendendo possibile la conversione in azioni ordinarie in un più ampio arco temporale rispetto al periodo previsto dal vigente art. 35 dello Statuto sociale.

Si espone, di seguito, il testo a confronto fra l'attuale art. 35 ed il testo proposto in modifica:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 35 AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio.</p> <p>Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale <u>a decorrere dall'1/7/2012; ciò</u> previa richiesta alla Società, da formularsi <u>nel periodo compreso tra il 1° giugno 2012 ed il 15 giugno 2012.</u></p> <p>Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p> <p>La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.</p> <p><u>In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, i titolari di azioni di risparmio, con delibera dell'Assemblea speciale, potranno chiedere alla Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria cui sottoporre</u></p>	<p style="text-align: center;">ART. 35 AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio.</p> <p>Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblies medesime.</p> <p>Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso</p>

<u>la richiesta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate. Detta Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro tre mesi dal pervenimento della richiesta e, qualora deliberi favorevolmente in ordine alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate, stabilirà altresì le modalità di detta conversione.</u>	del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.
---	---

Il testo proposto, se approvato dai Soci che interverranno alla suddetta Assemblea straordinaria della Banca, consentirà quindi l'esercizio del diritto di conversione non appena la modifica statutaria diverrà efficace con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Si precisa che in relazione alla prospettata modifica statutaria non ricorre alcuna delle fattispecie che legittimerebbero l'esercizio, da parte dei soci, del diritto di recesso previsto dalla legge e dallo Statuto.


Dell'avvenuta iscrizione della modifica statutaria proposta – se approvata dall'Assemblea straordinaria – verrà dato specifico avviso, che sarà pubblicato il giorno successivo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

In proposito, sono stati pertanto eliminati gli ultimi due commi del suddetto articolo, che si riferivano alla possibilità di richiedere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate qualora le azioni ordinarie o di risparmio fossero state escluse dalle negoziazioni, in quanto la modifica proposta consentirà la conversione *sine die* alle condizioni descritte.

Signori azionisti, Vi proponiamo pertanto di esprimerVi favorevolmente in ordine alla modifica dell'art. 35 (Azioni di risparmio) dello statuto sociale della CARIGE S.p.A., che potrà essere stata deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci della Banca, che si terrà nelle medesime date, come da testo di seguito riportato: "Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una

maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni."

Genova, 15 ottobre 2007



p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)

